

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 680

Cont. n. 912/93/CA – Corte di Cassazione C.M. c/ Regione Puglia – Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo, Avv. Annalisa Agostinacchio, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- a seguito del ricorso del Prof. C. il Tribunale di Foggia emetteva decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di C. per la somma di € 785.255.824 a titolo di competenze professionali relative all'incarico conferito dalla Giunta Municipale e finalizzato alla verifica dei danni, alla delimitazione delle zone colpite, all'istruzione delle pratiche attinenti alle conseguenze patite dagli agricoltori per la siccità delle annate agrarie 1981/82 e 1982/83. Il suddetto incarico veniva rilasciato in virtù della L.R. n. 19 dell'11.4.79, con la quale si devolvevano ai Comuni e alle Province le funzioni di cui alla L. n. 364/1970 e s.m.i. concernenti gli interventi necessari per fronteggiare i danni causati da eccezionali avversità atmosferiche.
- Nel giudizio di opposizione al prefato decreto ingiuntivo proposto dal Comune di C, l'opposto chiedeva la chiamata in causa della Provincia di F. e della Regione Puglia atteso che quest'ultima *"era tenuta a fornire le somme per i contributi e per le spese di servizio e che la Provincia era obbligata a fare da tramite tra Regione e Comune"*.
- Disposta la chiamata in causa della Regione e della Provincia ritualmente costituite in giudizio, il Tribunale di Foggia con sentenza n. 2397/2001 revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando il Comune e la Provincia, con vincolo solidale, al pagamento della minore somma pari a €211.893.479.
- Avverso la citata sentenza proponevano autonomo appello sia il Prof. C. sia la Provincia di F. L'Amministrazione regionale si costituiva solo nel giudizio di Appello proposto dalla Provincia, chiedendo la conferma della sentenza di I grado e, in subordine, nel caso in cui venisse riconosciuta la sua legittimazione passiva, dichiararsi che la sua responsabilità fosse limitata solo nella misura in cui si fosse avverata la condizione della esigibilità del credito del prof. C. e solo per la somma già corrisposta.
- Riuniti i giudizi, con sentenza n. 1227/2005 la II sez. della Corte di Appello di Bari accoglieva le istanze della Provincia dichiarando la carenza di legittimazione processuale passiva sia dell'appellante sia della Regione liquidando, inoltre, in favore degli Enti le spese del doppio grado di giudizio; rigettava gli appelli incidentali del Comune di C. condannandolo al pagamento in favore del Prof. C. della somma di € 228.690,22.
- Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Bari il Comune di C. proponeva ricorso per Cassazione deciso con sentenza n. 28006/2013; la Suprema Corte cassava la sentenza e rinviava alla Corte di Appello in diversa composizione.
- Il Comune di C. riassumeva il giudizio ex art. 392 c.p.c. citando la Regione Puglia, la Provincia di Foggia e gli eredi del Prof. C.
- La Corte di Appello di rinvio con sentenza n. 41/2016 riconosceva che il Comune di C. non era tenuto a pagare al C. somme ulteriori rispetto a quella di € 41.332.111 già corrisposta ante causam; condannava gli eredi del C. a restituire al comune di Cerignola gli importi percepiti in esecuzione della sentenza cassata, ammontanti a € 219.958,54.
- Con ricorso notificato il 6.4.2016 al Professionista officiato dall'Amministrazione regionale per la difesa nel giudizio di rinvio, Avv. Annalisa Agostinacchio, il sig. C.M. ha impugnato la sentenza n. 41/2016 chiedendone la cassazione e, quindi, la condanna della Regione Puglia e del Comune in solido e in concorso tra loro al pagamento della somma di € 219.958,54 in favore degli eredi del Prof. C..
- Con raccomandata a mano del 7.4.2016 l'Avv. Agostinacchio, allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, atteso l'esito favorevole del giudizio di Appello, comunicava la necessità per l'Ente regionale di costituirsi anche nel giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione.
- In ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio e dell'imminenza del termine per la costituzione in giudizio, il Presidente della G.R. con provvedimento dell'8.4.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza e continuità defensionale, salva ratifica, all'Avv. Annalisa Agostinacchio, del

libero foro, con studio in Bari al C.so Mazzini 134/b;

- Si dà atto che l'incarico viene conferito all'Avv. Annalisa Agostinacchio alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 18/2016 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012, per un importo predefinito pari a € 11.561,30, comprensivo di IVA e cpa, così come pattuito con il Professionista;

(Valore della causa: determinato € 219.958,54; Settore di spesa: Agricoltura).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 11.561,30, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso: € 9.112,00 a titolo di onorario; € 364,48 cpa; € 2.084,82 iva. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 3.468,39, iva e cpa inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 -comma IV- lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento dall'Avvocato regionale incaricato della disamina e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel procedimento indicato in narrativa pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 41/2016 resa dalla Corte di Appello di Bari, e di conferire la difesa dell'Ente all'Avv. Annalisa Agostinacchio, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano